

ATTO DI TRANSAZIONE

L'anno duemilaquindici, il giorno _____ del mese di _____ in Montepaone

TRA

il Geom. Francesco Ficchi, nato a Montepaone il 13 Luglio 1956 - Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Montepaone – P. IVA 00297260796 , il quale dichiara di intervenire ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune che rappresenta.

E

la Sig.a M. E. manuela nata a _____ il _____ e residente alla Via _____ n. _____ (c.f.: _____).

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 28/7/2003 si è deciso di resistere in giudizio avverso il ricorso proposto davanti al Tribunale Civile di Catanzaro – Sez. Staccata di Chiaravalle C.le dai Sigg. M. M.e F. A. in qualità di genitori della Sig.na M. E. per il risarcimento dei danni patiti dalla propria figlia M. nell'incidente occorso in Montepaone Lido presso il capo da tennis di proprietà comunale adiacente il "Lido del Finanziere";
- con la stessa deliberazione è stata nominata Legale dell'Ente l'Avv. Voci Elisabetta del Foro di Catanzaro;
- il Tribunale adito con Sentenza n. 344/2015 ha accertato la responsabilità del Comune di Montepaone pari al 70% per il sinistro occorso alla Sig.na M., condannando lo stesso al pagamento della complessiva somma di €uro 17139,27, per il risarcimento del danno subito delle spese di lite e CTU, comprensivo di interessi);
- che trattandosi di debito fuori bilancio occorre procedere al suo regolare riconoscimento;
- che il riconoscimento non pregiudica la possibilità che fra le parti intervenga un accordo transattivo sul quantum dedotto in sentenza;

Vista la nota del 7/5/2015 acclarata al Protocollo Generale dell'Ente in data 8/5/2015 n. 3412, con la quale l'Avv. Voci, comunica che, a seguito di colloqui con il difensore di controparte, si è addivenuti alla possibilità di transare la vertenza, relativamente al quantum anche al fine di non gravare ulteriormente le casse comunali, con la disponibilità a rinunciare agli interessi maturati ammontanti ad € 2139,27;

La transazione prospettata al Sig.a M. prevede:

- la liquidazione da parte del Comune della somma onnicomprensiva di €uro 15.000,00 in una unica soluzione, comprensiva del risarcimento danni dell'interessata, spese per la CTU, e spese di giudizio da corrispondere entro il 31.12.2015;

Richiamato l'art. 1965 del Codice Civile, il quale definisce la transazione come il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia già cominciata o prevengono un contenzioso che può insorgere tra loro:

Dato atto che la proposta transattiva appare pienamente conforme all'interesse pubblico del Comune, in quanto consente al Comune un significativo risparmio economico tra quanto statuito in sentenza e quanto effettivamente pattuito.

Dato atto inoltre che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti previsti dall'art. 1965 c.c. (la reciprocità della concessione e la finalità di dirimere una lite esistente) posti a fondamento di un accordo transattivo;

Rilevato sotto quest'ultimo profilo che la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto possibile un accordo transattivo anche nel caso di transazioni di diritto pubblico, ritenendolo possibile quindi anche nell'ambito di un rapporto come quello in parola (Consiglio di Stato, V, 10 marzo 2000 n. 1359)

Dato atto infine che la transazione si configura come un contratto a prestazioni corrispettive che prescinde dall'accertamento della situazione controversa e si distingue dal negozio di accertamento in quanto le parti compongono la lite senza verificare la fondatezza delle rispettive pretese, ma dispongono dei propri diritti;

Considerato, per tali ragioni che:

Le parti, al fine di dirimere definitivamente detta controversia, intendono stipulare tra loro un accordo di transazione facendosi reciproche concessioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1965 del codice civile;

Tutti i componenti dichiarano e garantiscono, ai sensi dell'art. 1966 c.c., comma 1, di avere la piena disponibilità e legittimazione a disporre dei diritti oggetto di controversia e che non esistono terzi aventi diritto sui beni in contestazione.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

- 1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Il Comune di Montepaone, per tutti le causali esposte, a titolo di reciproca concessione ai sensi dell'art. 1965 del codice civile, si impegna a liquidare e pagare alla Sig.a M. E., la somma omnicomprensiva di €uro 15.000,00 in una unica soluzione, comprensiva del risarcimento danni dell'interessata, spese per la CTU, e spese di giudizio da corrispondere entro il 31.12.2015;
- 3) La Sig.a M. E. a saldo, tacitazione di ogni diritto ed avere, e stralcio di ogni sua pretesa risarcitoria per il sinistro *de quo*, accetta il pagamento da parte del Comune di Montepaone della somma omnicomprensiva di €uro 15.000,00, con rinuncia espressa ad abbandonare tutte le azioni fin qui posti in essere e senza avere null'altro a pretendere;
- 4) I componenti infine dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni contestazione in ordine alla congruità e all'equivalenza o meno delle reciproche concessioni di cui sopra.
- 5) le parti si danno reciprocamente atto che la presente transazione vincola le parti fino alla

scadenza del termine essenziale previsto per il pagamento che, decorso inutilmente farà caducare gli effetti della presente con riviviscenza del diritto dedotto in sentenza

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Per il Comune di Montepaone
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Geom Francesco Ficchi

L'Interessato
M. E.